

TAR Basilicata - Sentenza 21/12/2005 n. 1050
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Le annotazioni riportate sul casellario informatico a carico di un'impresa, tranne che non si tratti di sospensione dalla partecipazione espressamente ed autonomamente disposta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, non impongono affatto l'automatica esclusione delle imprese annotate da parte delle stazioni appaltanti, ma l'annotazione ha solo la finalità di rendere pubblicamente noto il fatto annotato, la cui valutazione ai fini dell'esclusione o meno dalla gara resta sempre demandata alla singola stazione appaltante. Del resto, né l'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. né l'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. attribuiscono all'annotazione un automatico effetto preclusivo alla partecipazione alle gare per l'affidamento di concessioni o appalti di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Marche, 12 aprile 2005, n. 292).